

Capitolo 1° - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Sommario

a) Candeggio, tintoria, stampa e finissaggio di tessuti, filati e materie tessili in genere

Sezione I - Generalità

Forma della contrattazione	Art.	1
Disposizioni per la lavorazione	"	2
Verifica del peso lordo e del numero di colli	"	3
Merce già trattata	"	4
Accorciamenti, allungamenti e cali dei tessuti	"	5
Calo dei filati	"	6
Riconsegna della merce da parte del tintore	"	7
Abbuoni	"	8
Difetti – Reclami – Controlli	"	9
Casi di mancanza di responsabilità del tintore	"	10
Solidità del colore	"	11
Disegni	"	12
Quadri e cilindri per la stampa	"	13
Campionatura	"	14

Sezione II – Rapporti tra industriali tintori ed esercenti che non eseguono le lavorazioni in laboratori propri

Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione	"	15
Responsabilità della tintoria	"	16
Riuscita della tintura su campione	"	17
Termini della consegna	"	18
Termini per il ritiro	"	19
Verifica degli oggetti	"	20
Smarrimento degli oggetti	"	21
Risarcimento danni	"	22

Sezione III – Rapporti tra pulitintorie e privati

Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione	"	23
Responsabilità della pulitintoria	"	24
Riuscita della tintura	"	25
Termini della consegna	"	26
Termini per il ritiro	"	27
Verifica degli oggetti	"	28
Smarrimento degli oggetti	"	29
Risarcimento danni	"	30

Capitolo 1° - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

a) Candeggio, tintoria, stampa e finissaggio di tessuti, filati e materie tessili in genere

Sezione I Generalità

Art. 1 - *Forma della contrattazione.*

Il contratto è di norma stipulato o verbalmente o tramite uno scambio di lettere fra le parti a conferma degli accordi verbali.

Nelle lavorazioni di candeggio, tintoria, stampa e finissaggio, si stipula un unico contratto, che disciplina il rapporto per tutta la sua durata, anche in caso di consegna frazionata della merce da parte del committente e di prestazioni successive da parte del tintore, finitore, ecc.

Art. 2 - *Disposizioni per la lavorazione.*

Il cliente deve dare con la massima esattezza e per iscritto le disposizioni di lavorazione. L'inesatta o incompleta indicazione nelle disposizioni solleva il tintore, finitore, ecc. da ogni responsabilità nella riuscita della lavorazione.

Il ritiro della merce greggia da lavorare non implica accettazione da parte del tintore, finitore, ecc., dell'ordine di lavorazione, se la lavorazione stessa, conforme alle disposizioni date dal committente, non possa essere da lui eseguita con buon esito; in tal caso, il tintore, finitore, ecc., nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento delle disposizioni, deve comunicare verbalmente oppure per iscritto al committente la sua impossibilità di eseguire la lavorazione con buon esito.

Art. 3 - *Verifica del peso lordo e del numero dei colli.*

Il tintore, finitore, ecc. è tenuto a verificare il numero dei colli della merce a lui inviata per la lavorazione, prima dell'inizio della stessa, nonché l'esatto quantitativo in peso lordo o in metraggio con l'avvio della lavorazione stessa (predisposizione dei rotoli o delle partite).

Art. 4 - *Merce già trattata.*

Il tintore, finitore, ecc. non assume responsabilità per la lavorazione di merci che abbiano già subito precedenti trattamenti.

Art. 5 - *Accorciamenti, allungamenti e cali dei tessuti.*

Il tintore, finitore, ecc. non assume responsabilità per gli allungamenti, accorciamenti o cali normali verificatisi per effetto della lavorazione.

Se nel corso della lavorazione il tintore, finitore, ecc. riscontra accorcia-

menti o cali superiori al normale o altre irregolarità, ne dà immediato avviso al committente, sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione. La fatturazione è calcolata sul peso del tessuto greggio, comprensiva della "bozzima" o a metro lineare, per i tessuti finiti.

Art. 6 - Calo dei filati.

Il tintore, finitore, ecc. non è responsabile del normale calo dei filati. La fatturazione è calcolata sul peso del filato greggio.

Art. 7 - Riconsegna della merce da parte del tintore.

La riconsegna da parte del tintore, finitore, ecc. avviene normalmente:

- a) per i filati, entro 15-25 giorni dalla data delle disposizioni;
- b) per i tessuti, entro 20-60 giorni dalla data delle disposizioni, a seconda della natura e dell'entità delle lavorazioni.

Art. 8 - Abbuoni.

Nella lavorazione, sia dei filati, sia dei tessuti, gli abbuoni per macchie, strappi ed altre irregolarità derivanti dalla lavorazione medesima non si concedono se il vizio non supera:

- l'1 % per i filati;
- il 2 % per tessuti in genere;
- il 3 % per la stampa in applicazione;
- il 6 % per la stampa a corrosione;

dei quantitativi totali della merce a carattere omogeneo complessivamente lavorati nell'arco di 6 mesi.

Per le calze ed i tessuti, i tintori, finitori, ecc. non rispondono degli strappi, delle smagliature se il committente non abbia ordinato, a sue spese, la ripassatura del prodotto prima di iniziare la lavorazione.

Art. 9 - Difetti - Reclami - Controlli.

Per i difetti visibili non sono ammessi reclami trascorso il termine di 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata da parte del committente o dal terzo, cui sia stata spedita per conto del committente stesso; i vizi occulti devono denunciarsi entro 8 giorni dalla scoperta.

Se per ordine del committente la merce è da spedire all'estero direttamente dal tintore, finitore, ecc., costui offre al committente, mediante comunicazione scritta o verbale, di controllare il risultato della lavorazione.

Se il committente dispone la spedizione senza eseguire la verifica offertagli, ogni responsabilità del tintore, finitore, ecc. viene meno all'atto della consegna della merce al vettore.

Art. 10 - Casi di mancanza di responsabilità del tintore.

Il tintore, finitore, ecc. non risponde:

- a) della merce del cliente lasciata nei suoi magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per i deterioramenti non derivanti da cattiva

conservazione o custodia da parte del tintore, finitore, ecc.;

b) della merce finita e lasciata nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione, per le avarie ed altri deterioramenti, salvo che derivino da cattiva conservazione o custodia da parte del tintore, finitore, ecc.;

c) della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che i prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni successive, o il prodotto finito sia stato tagliato o confezionato.

Art. 11 - Solidità del colore.

La tintura e la stampa vengono eseguite con solidità riferita all'uso finale dichiarato del tessuto o del filato. Solidità particolari per usi specifici vengono garantite solo se richieste per iscritto e confermate.

Art. 12 - Disegni.

I disegni che vengono affidati dal committente allo stampatore per la riproduzione di stampa sono ricevuti senza responsabilità verso terzi per quanto concerne l'originalità, la priorità ed il diritto esclusivo.

Il manipolatore è però responsabile per eventuali abusi.

Art. 13 - Quadri e cilindri per la stampa.

Se i quadri o cilindri vengono forniti dal committente rimangono di sua proprietà. Se il committente intende conservarli dopo la prima stampa, può ritirare quadri e cilindri dal domicilio del manipolatore oppure pagare al medesimo un compenso di custodia. Se i quadri o i cilindri per la stampa vengono forniti dallo stampatore, rimangono di proprietà di quest'ultimo.

Il committente ha diritto alla conservazione, a cura dello stampatore, del quadro e dei cilindri per mesi 12, a far tempo dalla consegna.

Art. 14 - Campionatura.

Per campionatura di un tessuto si intende la messa a punto delle lavorazioni di tintura, stampa e finissaggio da effettuare su un tessuto greggio per definirne l'aspetto finale.

Per campionatura di stampa si intendono i diversi effetti cromatici ottenuti riproducendo un disegno su piccoli quantitativi di tessuto, secondo le indicazioni del committente. Lo stampatore non risponde in entrambi i casi del risultato della campionatura. Peraltro, una volta approvata la campionatura da parte del committente, lo stampatore è tenuto a riprodurla anche nelle successive lavorazioni industriali, compatibilmente con le diverse tecnologie applicative industriali.

Nel caso di campionatura di un nuovo tessuto, l'impegno dello stampatore di riprodurla identica è subordinato al risultato di una prima partita di dimensioni industriali.

Sezione II
Rapporti tra industriali tintori ed esercenti
che non eseguono le lavorazioni in laboratori propri

Art. 15 - Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiederne la verifica alla tintoria e deve dare le esatte disposizioni per la lavorazione.

Art. 16 - Responsabilità della tintoria.

La tintoria deve eseguire a regola d'arte la lavorazione affidatale; tuttavia non risponde dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso, ecc.. Non risponde inoltre di eventuali raccorciamenti, pieghe e deformazioni che possano verificarsi, a causa della natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione, sui capi trattati, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili.

Essa può sempre recedere dal contratto, se attraverso un più accurato esame della merce, da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

Art. 17 - Riuscita della tintura su campione.

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro e/o diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50 % del prezzo originariamente pattuito.

Art. 18 - Termini della riconsegna.

Il termine per la riconsegna è di 2 giorni per il lavaggio a secco, di 5 giorni per il lavaggio chimico e di 10 giorni per la tintura.

Quando esigenze tecniche o particolari richiedono termini diversi e/o più ampi per la lavorazione, intervengono tra le parti interessate accordi particolari.

Art. 19 - Termini per il ritiro.

Se la presa e la riconsegna degli indumenti non sono eseguibili dall'industriale, gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 30 giorni da quello indicato per la riconsegna. Trascorso il termine di cui sopra, la tintoria ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10 % del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La tintoria non risponde in nessun caso del deterioramento che può

derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione o nella custodia.

Art. 20 - Verifica degli oggetti.

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre 10 giorni successivi alla riconsegna suddetta.

I reclami non sono comunque ammessi dopo una smacchiatura, anche parziale.

Art. 21 - Smarrimento degli oggetti.

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza dei termini di cui agli Artt. 18 e 19 non si considera smarrito prima del ventesimo giorno della scadenza di tali termini oppure dalla richiesta dell'interessato, qualora sia stata fatta dopo i termini stessi.

Art. 22 - Risarcimento danni.

La tintoria è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibili a sua colpa. Se tale responsabilità sussiste, il risarcimento è corrisposto nella misura massima del 50 % del valore del capo considerato come nuovo.

La tintoria ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

L'industriale ha facoltà di intervenire, anche a mezzo di persone di sua fiducia, nella liquidazione del danno tra l'esercente e il privato proprietario dell'indumento perduto o deteriorato.

Sezione III **Rapporti tra pulitintorie e privati¹**

Art. 23 - Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiederne la verifica alla pulitintoria e deve dare le esatte disposizioni per la lavorazione e segnalare i capi di particolare valore.

La pulitintoria rilascia al committente una ricevuta, la quale costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata.

Art. 24 - Responsabilità della pulitintoria.

La pulitintoria deve eseguire a regola d'arte la lavorazione affidatale. Non risponde dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'ec-

¹ Con il nome generico di "tintoria" vengono qui e negli articoli seguenti designate, oltre alle tintorie propriamente dette, anche quelle imprese, dette anche "pulisintorie", che eseguono la pulitura e la lavatura, a secco e a umido, di abiti e indumenti.

cessivo uso, ecc.. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe e deformazioni, che possano verificarsi, a causa della natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione, sui capi trattati, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili.

Non risponde altresì di lavorazioni che, in assenza di precise istruzioni del cliente ed eseguite secondo le prescrizioni inserite nelle etichette dei singoli capi, diano risultati insoddisfacenti.

Essa può sempre recedere dal contratto, se attraverso un più accurato esame della merce, da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito; e non assume responsabilità per la consegna degli indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'Art. 23, salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

Art. 25 - Riuscita della tintura.

Nelle commissioni di tintura, la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente.

Se il risultato della tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro e/o diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50 % del prezzo originariamente pattuito.

Art. 26 - Termini della riconsegna.

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della tintoria, per un tempo pari al termine originariamente indicato.

Art. 27 - Termini per il ritiro.

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro 90 giorni da quello stabilito per la riconsegna.

Trascorso inutilmente tale termine, la pulitintoria si ritiene sollevata da ogni responsabilità in merito all'eventuale sopravvenuta impossibilità di restituzione degli oggetti.

La pulitintoria non risponde in nessun caso del deterioramento che può derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre i termini di cui sopra, salvo colpa da parte sua nella conservazione o nella custodia.

Art. 28 - Verifica degli oggetti.

Il committente deve verificare, al momento della riconsegna, la rispondenza tra gli oggetti che ritira e quelli indicati sulla ricevuta.

I reclami non sono ammessi dopo una smacchiatura, anche parziale, da

* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

parte del cliente, e comunque i reclami stessi vanno segnalati non oltre le 48 ore successive alla riconsegna suddetta.

Art. 29 - Smarrimento degli oggetti.

L'oggetto consegnato per la lavorazione, e non reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato ai sensi dell'Art. 26, non si considera smarrito prima del trentesimo giorno della scadenza di tale termine oppure dalla richiesta dell'interessato, qualora sia stata fatta dopo l'uno o l'altro termine.

Art. 30 - Risarcimento danni.

La pulitintoria è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibili a sua colpa. Se tale responsabilità sussiste, il risarcimento è corrisposto nella misura massima del 50 % del valore del capo considerato come nuovo. La pulitintoria ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

b) Lavanderie

Sezione I

Rapporti tra lavanderie e privati

Art. 31 - Ritiro e consegna.

Se i capi da lavare sono ritirati dal domicilio del committente da parte dell'incaricato della lavanderia, il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati o l'indicazione del peso.

Il committente ha l'obbligo di segnalare i capi di particolare pregio e di indicarne il valore economico.

Per le consegne di una certa entità effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed eseguire una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro e la riconsegna dei capi a domicilio del committente ha luogo a periodi (intervalli) prestabiliti.

Art. 32 - Termini di ritiro e consegna.

La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 giorni. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo pari al 20%. Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 20 giorni da quello indicato per la riconsegna.

La tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% (a titolo di custodia) ogni mese o frazione di mese dopo il termine di scadenza fino a un massimo di 6 mesi.

Art. 33 - Reclami.

I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre le 48 ore e tale termine deve essere comunicato al cliente alla riconsegna;